

Codice A1817B

D.D. 29 gennaio 2020, n. 56

Legge regionale 10.02.2009, n.4. Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011 e ss.mm.ii.

Richiedente: Azienda agricola Rigenera di Carbone Nicolas - Nonio (VB) . Interventi selvicolturali in Comune di Omegna (VB). Località " Gattugno-Alpe Quaggione".



ATTO N. DD-A18 56

DEL 29/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Legge regionale 10.02.2009, n.4. Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011 e ss.mm.ii. Richiedente: Azienda agricola Rigenera di Carbone Nicolas – Nonio (VB) . Interventi selvicolturali in Comune di Omegna (VB). Località “ Gattugno-Alpe Quaggione”.

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n 4, articolo14

VISTO il R.D. 30.12.1923, n° 3267;

Visto il Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011 e ss.mm.ii.

VISTA l’istanza pervenuta in data 14/01/2020 prot 1461 dall’ Azienda agricola Rigenera di Carbone Nicolas – Nonio (VB) per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione di interventi selvicolturali ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, a cui risulta allegato il progetto di intervento;

Visto il verbale di istruttoria redatto dall’Ufficio di Verbania del Settore Tecnico regionale Novara e Verbania in data 29/01/2020, nel quale si esprime parere favorevole all’effettuazione degli interventi selvicolturali relativi al progetto di taglio;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., l' Azienda agricola Rigenera di Carbone Nicolas all'esecuzione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Tutti i soggetti di Quercia rossa portaseme dovranno essere oggetto di utilizzazione, se necessario dovrà essere integrato il piedilista di martellata, si dovrà valutare l'opportunità di rinfoltimento con specie autoctone ;
- Dovrà essere verificata la possibilità di rilascio di alberi morti ai sensi dell'art. 42 bis del regolamento forestale.

L'esecuzione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 3 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R e ss. mm. ii.

Al termine degli interventi dovrà essere redatto verbale di collaudo/regolare esecuzione da parte di un tecnico forestale abilitato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

L'autorizzazione ha validità di 3 anni dalla data della presente Determinazione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013

Il Funzionario estensore
Federico Pelfini

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Fto Mauro Spano'